



## Comune di Empoli

---

SERVIZIO AMBIENTE  
Ufficio Ambiente

Repertorio n° \_\_\_\_\_

### **CONVENZIONE, EX ART 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D. LGS. 117/2017), PER LE ATTIVITA' DI ATTIVITA' DI SOSTENTAMENTO, CURA, PRESTAZIONI VETERINARIE E INTERVENTI DI CONTROLLO DELLE NASCITE DELLE COLONIE FELINE SITUATE NEL COMUNE DI EMPOLI**

L'anno **2025** addì \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso i locali della Sede Comunale di Empoli

#### **FRA**

\_\_\_\_\_ domiciliato e residente per la carica nel palazzo degli uffici comunali, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Empoli, - Codice fiscale e Partita I.V.A. n° 01329160483 - in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. Del 18.08.2000, n° 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" giusto decreto sindacale n. 75 del 02/09/2019 che in seguito sarà chiamato **Comune**;

#### **E**

\_\_\_\_\_ che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante legale della Associazione di volontariato \_\_\_\_\_ iscritta al registro unico nazionale del terzo settore di cui all' art 45 del Dlgs 117/2017 con Decreto Dirigenziale \_\_\_\_\_ che di seguito sarà chiamata **Associazione**;

#### **PREMESSO CHE**

- a) la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" prevede che gli enti e le associazioni protezioniste possano, d'intesa con le Unità Sanitarie Locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza;
- b) la Legge Regionale n. 59 del 20.10.09 "Norme per la tutela degli animali" prevede che i Comuni provvedano, anche avvalendosi di associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali, all'effettuazione di censimenti delle zone in cui esistono colonie feline, al controllo della crescita della popolazione felina con interventi di cattura e reimmissione, alla tutela e cura delle colonie, e che gli stessi, d'intesa con le unità sanitarie locali, possano dare in gestione le

- colonie dei gatti, su richiesta, alle associazioni protezionistiche, sulla base di accordi che individuino il territorio della colonia, le modalità di cura degli animali ed il loro sostentamento;
- c) il D.P.G.R. n. 38/R del 4 agosto 2011 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59” detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo;
- d) l'art 1 comma 12 e l'art 29 comma 3 del vigente Statuto del Comune di Empoli contiene le disposizioni di principio dirette alla valorizzazione del libero associazionismo, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità delle Associazioni (o formazioni sociali spontanee) in esecuzione dei principi comunitari e costituzionali di sussidiarietà, in forza dell'ultimo comma dell'art 118 della Costituzione, ed altresì della lettera a) art 4 legge 59/1997;
- e) l'articolo 2 del D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo settore”) riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*, ne promuove *“lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”*, e ne favorisce *“l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”* );
- f) l'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettera e) individua, tra le attività di interesse generale, gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- g) l'articolo 56 del Codice del Terzo settore:
- al comma 1, stabilisce che Le amministrazioni pubbliche, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale
  - al comma 2, dispone che le convenzioni di cui prima possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- h) l'articolo 17 del Codice del Terzo settore:
- al comma 2, definisce *“volontario”* la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *“mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”*;
  - al comma 3, stabilisce che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le

- spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- al comma 5 statuisce che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- h) l'art. 101 del Codice del Terzo settore:
- al comma 2 prevede che *“fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale...”*;
  - al comma 3 dispone che *“il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale ... nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”*;
- i) l'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 28/1993 prevede la possibilità per le organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale del volontariato da almeno 6 mesi, di sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza alle condizioni previste negli articoli citati;
- j) il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali riconosce al Comune la funzione di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio territorio in collaborazione con l’Azienda Sanitaria e con le Associazioni di Volontariato;

Dato atto che:

- a) l’articolo 56 comma 3 del Codice del Terzo settore stabilisce che la Pubblica Amministrazione individua le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, *“mediante procedure comparative riservate alle medesime”* nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- b) dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito <https://www.comune.empoli.fi.it> in “Amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
- c) con Determinazione nr. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio come meglio descritto negli articoli seguenti della presente convenzione;

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

## **ART. 1 – OGGETTO**

La presente convenzione regola i rapporti fra il Comune e l'Associazione relativamente al servizio di tutela e cura della popolazione felina libera esistente nel territorio del Comune di Empoli, all'Associazione.

Si ritiene tale finalità perseguibile attraverso:

- il costante aggiornamento dei dati acquisiti relativi alla localizzazione ed alla consistenza delle colonie feline, con l'inserimento dei dati relativi alle nuove colonie accertate;
- il controllo demografico della popolazione felina mediante interventi di sterilizzazione a cura della Azienda Usl Toscana Centro mediante la cattura con idonee attrezzature;
- il generale mantenimento di un buono standard qualitativo delle condizioni di vita degli animali all'interno delle colonie feline e del gattile.

## **ART. 2 – CENSIMENTO DELLE COLONIE FELINE**

L'Associazione \_\_\_\_\_, mediante propri iscritti volontari, si impegna a garantire il costante aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie di gatti liberi esistenti nel territorio del Comune di Empoli. Si impegna inoltre ad effettuare una revisione dei dati delle colonie già censite, rilevando le variazioni intervenute e segnalando quelle che possono considerarsi esaurite.

I dati raccolti potranno essere conservati su supporto cartaceo e/o su un apposito archivio informatico predisposto a cura dell'Associazione stessa.

L'Associazione si impegna ad effettuare sopralluoghi, su richiesta del Servizio Ambiente, per censire le colonie feline segnalate dalla cittadinanza e a fornire annualmente al Comune di Empoli tutti i dati aggiornati del censimento.

## **ART. 3 – CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE FELINA**

Gli interventi per la limitazione delle nascite, che avverranno mediante sterilizzazione chirurgica, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale, saranno effettuati dall'azienda USL Toscana Centro di Empoli, U.F.C Igiene Urbana Veterinaria, tramite personale medico dalla stessa messo a disposizione o, in via subordinata, da ambulatori veterinari convenzionati con l'Associazione \_\_\_\_\_.

L'Associazione provvederà, attraverso propri operatori volontari, alla cattura con le apposite gabbie-trappole dei gatti da sottoporre a sterilizzazione, come da richieste inoltrate dall'Ufficio Ambiente - Servizio Ambiente del Comune di Empoli. A garanzia della regolarità delle procedure eseguite, i nominativi degli operatori faranno parte di un elenco che dovrà essere inviato al Comune di Empoli ed aggiornato in caso di eventuali variazioni.

L'Associazione si impegna ad attuare le operazioni di cattura e di trasporto degli animali in maniera corretta, nel rispetto della tutela della salute degli esemplari catturati.

I felini sottoposti a sterilizzazione verranno collocati in un idoneo locale per il periodo di degenza e di osservazione. Durante tale periodo l'alimentazione e la cura degli animali verrà assicurata dagli operatori volontari dell'Associazione. Al termine della degenza, gli stessi volontari provvederanno a reimmettere in libertà gli animali presso le colonie da cui erano stati prelevati. Eventuali problemi di tipo sanitario o decessi di animali insorti durante la degenza postoperatoria dovranno essere tempestivamente segnalati al Comune e all'Azienda USL per le opportune verifiche.

#### **ART. 4 – TUTELA E CURA DEI GATTI LIBERI**

L'Associazione contribuirà, mediante propri operatori volontari e in collaborazione con i tutori delle colonie, ovvero cittadini e cittadine che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi, alla gestione delle colonie feline, garantendo agli esemplari che ne fanno parte il mantenimento delle adeguate condizioni igienico-sanitarie e l'alimentazione.

In presenza di particolari necessità l'Associazione garantirà l'assistenza veterinaria, tramite ricovero ambulatoriale o in ambiente idoneo, ai gatti malati o feriti delle colonie.

L'Associazione effettua sopralluoghi per il riconoscimento di colonie feline pubbliche anche in base alla segnalazione di cittadini e cittadine. Durante tali sopralluoghi sono verificati il numero, la localizzazione e il comportamento dei gatti della colonia felina. A coloro che si propongono come tutori delle colonie è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, alle aree in cui vi sono colonie feline regolarmente censite. I tutori delle colonie devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

L'Associazione si impegna inoltre:

- a fornire ai gatti che ne necessitano, compresi quelli incidentati recuperati da una associazione/Azienda incaricata dall'Amministrazione comunale, in orario diurno e in giornate feriali, le cure sanitarie ed eventuale ricovero in ambulatorio veterinario convenzionato o in ambienti idonei;
- curare i rapporti con l'associazione/Azienda di cui sopra;
- ricondurre i gatti già sottoposti ad intervento di sterilizzazione e/o cure veterinarie nelle colonie di appartenenza;
- promuovere l'adozione di esemplari che per diverse motivazioni non possono rimanere all'interno della colonia felina o in diverse realtà particolari.

#### **ART. 5 – COMPITI DEL COMUNE**

Il Comune di Empoli indica nell'Ufficio Ambiente il riferimento al quale i responsabili dell'Associazione dovranno rivolgersi per il coordinamento delle attività e per eventuali ulteriori necessità.

Il Comune di Empoli si impegna a fornire il supporto tecnico-amministrativo per consentire la positiva realizzazione delle iniziative e delle attività previste dalla presente convenzione, nonché per divulgare, anche congiuntamente all'Associazione, le informazioni circa gli obiettivi e lo stato di attuazione del progetto.

Il Comune vigila, inoltre, sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli animali e che le attività stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche in materia, e che non vi siano impedimenti al corretto svolgimento delle medesime.

#### **ART. 6 – COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione si deve attenere al disposto della legislazione vigente in materia ed ai dettami della presente Convenzione.

In particolare l'Associazione si impegna a:

- concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento e comunicare i nominativi dei volontari messi a disposizione per la realizzazione di tali piani, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. R. 28/93;
- rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/2008;
- conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per lo svolgimento del servizio, quali a titolo indicativo e non esaustivo:
  - Legge Quadro 281/1991;
  - la Legge Regione Toscana n° 59/09 e Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 38/R del 04/08/2011;
  - il D.P.G.R. n. 38/R del 4 agosto 2011 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59”
  - la Legge 266/1991;
  - il Regolamento di tutela degli animali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/05/2007

Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre norme di legge o regolamenti attinenti alla presente convenzione, l'Associazione sarà tenuta ad osservarle. Gli indirizzi dell'Amministrazione saranno comunque vincolanti.

L'Associazione si impegna affinché tutte le attività disciplinate dalla presente convenzione siano rese con la massima continuità possibile per il periodo stabilito e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all' Ufficio Ambiente - Servizio Ambiente delle eventuali interruzioni, che per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'associazione è tenuta a presentare annualmente al Comune di Empoli una relazione dettagliata sull'attività svolta oggetto della presente convenzione e, in ogni caso, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.

#### **ART. 7 – VOLONTARI**

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione deve essere regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 4 e 7 comma 3 della legge n. 266 dell'11.08.1991 e Decreti ministeriali attuativi.

L'Associazione verifica che gli operatori volontari di cui si avvale rispettino i diritti degli animali, che il loro operato sia svolto con modalità corrette, in conformità alle specifiche normative di settore, che gli stessi operatori siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni, che siano qualificati e aggiornati.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde all'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

#### **ART. 8 – CONTROLLI**

Il Comune di Empoli può procedere in qualsiasi momento alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione. A tal fine, l'Associazione si impegna a consentire al personale del Comune, in ogni momento e a semplice richiesta, l'accesso e l'ispezione ai luoghi ed alla struttura dove viene svolto il servizio.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'attività.

#### **ART. 9 – SPESE RIMBORSABILI**

Per le attività oggetto della presente convenzione il Comune riconoscerà all'Associazione di volontariato, a fronte delle spese sostenute, un rimborso spese massimo di € 12.000,00/anno. Le spese in questione non si considerano "corrispettivo" per prestazione di servizio; trattasi piuttosto di spese realizzate dall'Associazione di volontariato per fini di solidarietà e rientranti nell'ambito delle prescrizioni statutarie dell'associazione. Verranno rimborsate solo ed esclusivamente le spese rientranti nella categoria contrassegnata dalla lettera A) allorché le stesse risultino debitamente "documentate".

Si considerano documentate le spese comprovate da adeguati "giustificativi di spesa". Dal giustificativo di spesa dovranno potersi dedurre le seguenti informazioni:

- tipologia di spesa per la quale si chiede il rimborso;

- entità della spesa;
- data della spesa.

**A) Spese “rimborsabili”:**

- costi per la copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio;
- spese relative al consumo di benzina;
- spese per alimentazione e cure veterinarie gatti custoditi;
- costi afferenti la formazione degli operatori volontari impiegati nel servizio;
- costi per le spese sostenute direttamente dai volontari utilizzati per l’espletamento delle attività previste nella presente convenzione;
- eventuali spese sostenute per attrezzature varie e strumenti di protezione individuale (D.Lgs 81/2008), che si dovessero rendere necessari per espletare le attività di cui alla presente convenzione.
- materiale vario di consumo.
- costi sostenuti per medicinali per terapie e cura dei gatti
- spese sanitarie per pronto soccorso, interventi chirurgici e di medicina veterinaria.

**B) Sono, di converso, considerate spese “non rimborsabili” quelle di seguito specificate:**

- rimborsi spese forfettari;
- tutti quei costi i cui documenti giustificativi non siano intestati all’Associazione di volontariato;
- spese relative alla copertura dei costi di gestione delle attività non attinenti quanto previsto dalla presente convenzione.

L’Associazione di volontariato provvederà ad emettere una nota di addebito con cadenza semestrale unitamente alla rendicontazione delle spese rimborsabili. La rendicontazione dovrà risultare corredata dei giustificativi comprovanti le spese sostenute di cui si chiede il rimborso

Le spese suddette si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall’Associazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all’Associazione per le spese sostenute nello svolgimento di altre attività presso strutture diverse.

La documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio Ambiente del Comune. L’ufficio in questione nell’arco temporale di giorni 30 dal ricevimento delle note di addebito e delle rendicontazioni di rimborso verificherà:

- che le spese per le quali è stata avanzata richiesta di rimborso rientrino nella categoria delle spese rimborsabili (categoria A);
- che le spese siano corredate dai giustificativi di spesa.

Il rimborso delle spese rimborsabili verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo per la tracciabilità (IBAN \_\_\_\_\_).

I rimborsi corrisposti all’Associazione di volontariato non scontano la disciplina di cui

alla legge 136/10.

#### **ART. 10 – DURATA**

La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida per provata inadempienza da parte dell'Associazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione \_\_\_\_\_ può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 90 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune, ad impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

La presente convenzione, redatta in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1° - L. 266/91.

#### **ART. 11 – TRACCIABILITÀ**

L'Associazione è formalmente obbligata, secondo le previsioni dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 36 e successive modifiche e integrazioni a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente convenzione per la gestione delle attività di ricovero, cura, custodia temporanea e permanente dei cani randagi e/o vaganti utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testè richiamata. A tal fine specifica che:

- il numero di conto corrente dedicato è il seguente Codice IBAN \_\_\_\_\_ e risulta acceso presso \_\_\_\_\_;
- i soggetti deputati a operare su tale conto corrente sono: \_\_\_\_\_;

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione Comunale, ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma che li precedente

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, secondo le previsioni dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 36 e successive modifiche e integrazioni, costituisce causa di risoluzione della convenzione.

#### **ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione della presente convenzione – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679 (d'ora in avanti RGPD), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato RGPD, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'esecuzione delle attività oggetto della convenzione implica un trattamento di dati personali che l'Associazione si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, l'Associazione si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato RGPD ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l'Amministrazione comunale.

Con la sottoscrizione della convenzione, inoltre, l'Associazione accetta espressamente di essere nominata – per la durata della stessa – **Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD** e, per l'effetto, si obbliga – come da nomina in calce allegata - a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi – oltre al RGPD – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni previste dalla convenzione e, comunque, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, l'Associazione dovrà preventivamente darne pronta informazione all'Amministrazione comunale;
- attivare le necessarie procedure, per identificare gli “Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al RGPD, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- garantire, tramite autocertificazione, da fornire su richiesta all'Amministrazione, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal RGPD anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
- consentire all'Amministrazione comunale eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, assicurando alla stessa a tal fine piena collaborazione;
- informare l'Amministrazione comunale di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui al RGPD dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste.

### **ART. 13 – SPESE E FORO**

Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017 gli atti derivanti dall'applicazione della legge precisata sono esenti dall'imposta di bollo; le eventuali spese che comunque dovessero derivare dalla presente convenzione saranno a carico dell'Amministrazione.

Le Parti eleggono domicilio legale presso la residenza comunale, foro competente quello del Tribunale di Firenze. In ogni caso, prima di dar corso all'instaurazione di un contenzioso giudiziario, le Parti si obbligano ad un tentativo di conciliazione amichevole, da concludersi entro 30 giorni dalla richiesta della parte.

### **ART. 14 – NORME DI CHIUSURA**

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del vigente GDPR e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.

Resta inteso che le Parti assicurano la massima riservatezza dei dati trattati, con obbligo per l'Organizzazione/Associazione di consegnare, al termine del rapporto, ogni documento, sia in forma cartacea che digitale o altro supporto informatico, contenente dati raccolti durante il periodo convenzionale, rilevando che ogni trattamento al di fuori di un'espressa autorizzazione dell'Amministrazione è vietato.

L'Amministrazione informa che con D.G.C. n. 55/2024 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 comprendente la sezione rischi corruttivi e con D.G.C. n. 7/2014 è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione, rilevando che la violazione alle disposizioni ivi contenute può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione della presente convenzione. Le Parti forniscono i propri domicili digitali:

- per l'Amministrazione [comune.empoli@postacert.toscana.it](mailto:comune.empoli@postacert.toscana.it);
- per l'Associazione \_\_\_\_\_

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le Parti rinviando all'art. 11 della legge n. 241/1990, alle norme del codice civile, Si provvederà a registrazione esclusivamente in caso d'uso a cura del richiedente l'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

FIRMA

Per il Comune Empoli

FIRMA

Per l'Associazione \_\_\_\_\_